

MICHELE LEICHT



# LIS DISMONTADURIS

Consuetudine nuziale Friulana



VENEZIA

TIP. C. FERRARI, DI FRONTE LA R. POSTA

1884



ol *Morgengabio* le spose friulane ricevevano dallo sposo anche un altro dono che si chiamava *dismontaduris*.

Nel 1322 Odorlico di Varmo coll'assenso di suo padre Nicolò dona per questo titolo a Triutta figlia di Adalpreto di Cuccagna, che diventava sua moglie, un uomo di masnada che si chiamava Federico, figlio di G. Battista di Fraforeano: *cum eo jure et actione cum quo dictum Fedricum olim habuerat et tenuerat dictus dominus Nicolaus pater dicti Odorlici.*

Nel 1324 il 9 Gennaio in atti di Stefano Romano si legge « *Cum Ottolinus dictus Viri de Glemona uxorem suam Suonimburg conduceret domum, ad introitum domus, nomine dismontaduris dictus Ottolinus dedit eidem suae uxori unum egistum qui pretiatus fuit valere viginti quinque soldos grossorum, quos habere debuerat super bonis Ottolini et.*

Nel libro *De Servis*, il Liruti riporta una nota di Mattia Missio (11 Febbraio 1342) in cui per occasione di matrimonio il servo Radio dona alla serva sua moglie Francesca, *duas marchas Aquilej: mon: novae ad suum beneplacitum ad faciendam omnimodam suam voluntatem*.

Nel 1430 il 12 Maggio Giacomo Trevisan Provveditore in Cividale sentenza la restituzione a Leonarda vedova Rabosso di 50 Marche di dote, 6 Marche di Morghengabio e 4 Marche di *descensuris* (Pergamene del Comune di Cividale).

Nel 1484 Nicolò della Torre per *moringrado* e *dismontaduris* promette a sua moglie *Giacoma di Brazzà* ducati 133  $\frac{1}{3}$ .

Il significato materiale delle *dismontaduris* sebbene accertato dal senso friulano della parola e dalla traduzione latina di Giacomo Trevisan non mi persuade, perchè non posso ammettere che una consuetudine o parola friulana si fosse associata tanto intimamente alla consuetudine e parola germanica del *morgengapio*, ovvero che una parola friulana potesse rappresentare una consuetudine germanica.

M' importa poco che Giacomo Trevisan ed altri abbiano tradotte *lis dismontaduris* in *descensuris*; essi accettano tale qual' era la parola friulana traducendola nel latino di quel tempo, per cui tanto vale la traduzione quanto il latino. La questione non è se nel 1430 la traduzione fosse esatta, ma se valesse come tale anche settecento anni prima.

Noi che troviamo nella costituzione della famiglia Friulana altre procedenze Longobarde, mantenute almeno fino al 1509, possiamo con serio fondamento sospettare che *lis dismontaduris* non sia una parola Friulana, ma una procedenza longobarda deformata pell' influenza dell'ambiente e pel tra-

monto dell'idea e forse del fatto sociale che avrebbe dovuto rappresentare.

*Lis dismontaduris* « le discese » non danno ragione del plurale qualora si accetti la friulanità della parola e il senso materiale di essa. La positività, anzi il naturalismo del *morgengabio* non lascino campo ad un'altra soggiunta e la benevola interpretazione di un dono fatto al momento dalla discesa da cavallo, alla porta della casa maritale, è tanto appiccicata che non vale la pena di discuterla.

È invece molto importante di rilevare che come del *morgengabio* anche delle *dismontaduris* la sposa aveva diritto di disporre *ad suum beneplacitum et ad faciendam omnimodam suam voluntatem*, come per *dismuntaduris* si doni anche un uomo di *masnada* e che questo costume esistesse anche fra' servi.

Ragioni per credere questa usanza di origine paesana cioè latina noi non ne abbiamo poichè colla parola si sarebbe conservato anche il rito, la formula, la tradizione, il significato e lo smarrimento di tutto questo ci dà ragione di dubitare che l'aspetto Friulano della parola, proceda da una deformazione, anzichè da una trasformazione.

Dunque *lis dismontaduris* bisogna riportarle a quel medesimo tempo in cui Luitprando stabiliva l. 1 *de his que a vi: in mu: et. Si quis Longobardus morghingap conjugis sue dare voluerit et.* ed in cui Rotari aveva decretato l. 1. *Qualiter mulieri: et. Nulli mulieri libere, sub regni nostri ditione lege longobardorum viventi, liceat in suae potestatis arbitrio, idest sine mundio vivere.... nec aliquid de rebus mobilibus aut immobilibus sine voluntate ipsius in cujus mundio fuerit, habeat potestatem donandi aut alienandi.*

A questa legge Luitprando dava una regola specifica disponendo che se una donna assenziente il marito volesse vendere o comperare dovesse farne partecipi due o tre *parentes ipsius mulieris qui propinquiores sunt*.

Il *mundio* dalla scuola era definito: *potestas in capite mulieris libere, ad defendendum eam que propter fragilitatem sexus se defendere nequit* (de Tocco) e per questo se del *Morgengabio* e delle *dismontaduris* la donna Friulana poteva fare *omnimodam suam voluntatem* c'è un nesso potentissimo fra questi due donativi, nella eccezione alla legge del *mundio* che almeno a loro riguardo era apertamente consentita.

Che fosse poi una **dismundiatura** relativa ai donativi nuziali o più estesa, non lo potrei affermare, poichè nell'argomento i miei studii non mi concessero di acquistare alcuna convinzione.

La legge aveva ristretti i limiti del *morgengabio* e quindi *lis dismontaduris* dovevano aggiungere qualche cosa e servire a quelle maggiori largizioni che il marito voleva concedere esorbitando dai limiti legali.

Del rimanente il dono del servo Federico, è caratteristico nel senso di una *dismundiatura* o delle *dismundiature* poichè si dona una cosa, che era di privilegio dei castellani e se la dona col consenso del padre che viene a convalidare la donazione del figlio e con una formula che risponde alla *faciendam omnimodam voluntatem*.

Certo che nei documenti pubblicati dal chiarissimo Ab. Bianchi si trovano *lis desmontiduris* e *lis desmontaduris* per cui non è da rifiutarsi un originario *desmontiaduris* che farebbe molto bene al mio proposito.

Le *dismundiature* dalla legge di Luitprando, cod 1,

*Ut mulieres*, sono consentite in fatto se non con questa specifica parola alle Longobarde che sposano un uomo Romano e dalla legge di Lotario II. cod. §§ alle Romane che fossero rimaste vedove di marito Longobardo. Che poi le signore Longobarde avessero trovato modo di vivere romanamente pur restando soggette alla legge Longobarda, questo è ciò che potrebbe sortire dalla etimologia della parola friulana e dall'origine di questa costumanza nuziale.

A titolo di curiosità aggiungo che nelle leggi imperiali si prevede il caso del donativo nuziale dello schiavo, ma dalla moglie al marito e non da questo a quella (l. 10, 14, C. V. 3) e che nello Statuto della Patria questi donativi non figurano che nella complessiva categoria degli estradotali.

Venezia, 1884.

